

STATUTO

Art. 1

È costituita l'Associazione culturale denominata "CENTRO TEATRALE UMBRO".

Art. 2

L'Associazione ha sede in Gubbio (PG), Fraz. Goregge n. 4. Con delibera/dell'Assemblea dei Soci potranno essere istituite sedi e filiali in tutto il territorio nazionale.

Art. 3

L'associazione non ha scopo di lucro ed è aconfessionale ed apolitica aperta a persone di ogni nazionalità, razza, religione e credo politico e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia ed ha come scopo lo studio e la diffusione delle diverse forme di comunicazione espressiva ed artistica, favorendo l'educazione permanente, la crescita culturale e la creatività dell'individuo, nel raggiungimento dell'equilibrio psico-sociale.

L'Associazione ha altresì lo scopo di diffondere la cultura teatrale e rappresentativa a tal fine potrà:

- realizzare incontri, conferenze, seminari, corsi singoli e collettivi, attività ludico-ricreative, laboratori, gruppi sperimentali per la crescita umana, la salute, la cultura, l'arte in senso ampio ed il movimento, sia fuori che dentro la sede sociale, sia a favore degli associati che di organismi, enti, collettività o singoli non associati;
- realizzare mostre di disegno, incisioni, pitture, scultura, stampe ed immagini, spettacoli e performance teatrali ed espressive, incontri musicali, letterari, elaborazione di testi, pubblicazioni, ecc. privilegiando le creazioni dei soci;
- creare una biblioteca di attualità culturale costituita da libri, riviste e giornali, audiovisivi e materiale fonico ecc.;
- raccogliere a scopi documentativi (archivio) le varie esperienze artistiche e comunicative prodotte nell'ambito delle varie iniziative e/o corsi;
- utilizzare le sovvenzioni, i contributi e sussidi/ausili sia pubblici che privati per realizzare le finalità associative;
- stabilire un rapporto di collaborazione con associazioni simili ed istituzioni varie, per ottenere sinergie nella migliore utilizzazione delle risorse.

L'Associazione si prefigge altresì di curare gli interessi culturali e morali dei soci.

Art. 4

L'Associazione ha durata illimitata salvo scioglimento deliberato a norma di Statuto.

Le cariche associative saranno attribuite per elezione dai soci e le relative prestazioni saranno completamente gratuite. L'Associazione svolgerà l'attività tramite gli aderenti che presteranno la propria opera senza fini di lucro anche indiretto.

Art. 5

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone indipendentemente dalla propria età, la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera e che accettino il presente Statuto, e condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione e che sottoscrivono e versano la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre che agli altri diritti statuari, hanno anche il diritto di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti. Tutti i soci inferiori ai diciotto anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, con il consenso degli esercenti la potestà, godendo dei diritti statuari, eccettuato quello di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Art. 6

I soci si dividono in Fondatori, Ordinari, Sostenitori ed Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e coloro ai quali successivamente l'Assemblea dei Soci, sentito il parere favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori esistenti al momento, attribuisce tale qualifica.

Sono Soci Ordinari coloro che abbiano chiesto di far parte dell'Associazione per svolgere l'attività contemplata negli scopi del presente Statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione da parte di nuovo Socio, nella quale devono essere indicate tutte le generalità, nonché l'accettazione integrale ed incondizionata dell'Atto costitutivo dello Statuto e dei Regolamenti interni dell'Associazione, dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Associazione stessa. Sono Soci Sostenitori tutti coloro che offrono sostegno morale, intellettuale e finanziario all'Associazione. Sono soci Onorari persone di rilievo nella vita culturale della città e nelle attività promosse dall'Associazione nominate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

Diritti dei soci sono:

1. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
2. eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 5;
3. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
4. formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

I doveri dei soci sono:

1. rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti da esso derivanti nonché i deliberati degli organi associativi;
2. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

Art. 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità od espulsione nel caso che vengano meno i requisiti essenziali richiesti per l'appartenenza all'Associazione. La perdita della qualità di socio per morosità od espulsione viene decretata con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Gli associati ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune. Conseguentemente in caso di perdita della qualifica di socio per decesso, dimissioni, morosità od espulsione gli stessi non possono pretendere alcunché dall'Associazione e tantomeno la restituzione dei contributi versati.

Art. 9

L'esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello preventivo dell'esercizio successivo. Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 10

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da titoli pubblici e privati;
- da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.

L'entrate dell'Associazione sono costituite:

1. dalle quote sociali;
2. dai contributi di privati;
3. dal ricavato dell'eventuale vendita di beni e servizi prodotti dall'Associazione;
4. dai contributi di enti pubblici e privati;
5. da oblazioni e da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

L'Associazione potrà acquistare beni immobili.

Art. 11

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e, se nominato, il Collegio dei Revisori.

Art. 12

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.



L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione è diffuso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

Art. 13

Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

Art. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in mancanza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio Presidente. Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario eletto dall'Assemblea stessa anche tra i non soci, ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 15

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa ai consensi. Nel caso di modifiche allo Statuto sociale, o scioglimento dell'Associazione medesima, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto. Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero. Nelle elezioni delle cariche sociali l'Assemblea potrà ricorrere alla votazione per scrutinio segreto provvedendo a nominare due scrutatori. Qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

Art. 16

I compiti dell'Assemblea sono:

1. approvare il rendiconto economico e finanziario chiuso il 31 Dicembre e quello preventivo per l'esercizio successivo;
2. nominare il Presidente ed il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed i membri del Consiglio Direttivo nonché il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori;
3. approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
4. approvare e modificare le linee programmatiche dell'Associazione;
5. approvare le modifiche allo Statuto;
6. deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

La riunione dell'assemblea per gli adempimenti di propria competenza si svolge entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque eletti tra i soci e dura in carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni. Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da comunicare a tutti i componenti otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione deve essere entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 18

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

1. predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente articolo sedici;
2. eseguire i deliberati dell'Assemblea;
3. adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
4. stipulare contratti, convenzioni ed accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
5. aderire ad organizzazioni in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
6. adottare i provvedimenti di cui al precedente articolo otto.

Art. 19

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il voto palese. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei soci.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea Stessa, elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed un tesoriere.

Art. 21

Il Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza e/o impedimento il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'Ente, somme da terzi, rilasciando liberatoria quietanza. Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

Art. 22

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

Art. 23

Ove espressamente deliberato dall'Assemblea, la gestione dell'Associazione potrà essere controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri eletti dall'Assemblea. Essi potranno essere eletti anche tra i non soci e durano in carica tre anni.

Art. 24

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'Assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.


Nove Gonzales Simonetti
Alessandra Piani
Franco